



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Urbanistica, Cultura e Giovani, Servizi Educativi e Sport

Ordinanza n. 99 del 19/07/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA POPILLIA JAPONICA IN SITO A RISCHIO UBICATO NEL COMUNE DI VALENZA, NEL PERIODO COMPRESO DALLE ORE 06,00 DEL 22/07/2024 ALLE ORE 18,00 DEL 24/07/2024

IL SINDACO

PREMESSO che l'insetto denominato *Popillia japonica* risulta molto nocivo per l'agricoltura e l'ambiente, in quanto:

a causa del suo comportamento gregario può essere presente in gran numero su una o più piante vicine, provocando estese erosioni a carico di foglie, fiori e frutti in maturazione; le larve, nutrendosi preferibilmente di radici di graminacee, risultano nocive per prati e tappeti erbosi (es. campi da golf e da calcio, giardini) provocandone l'ingiallimento e il disseccamento.; allo stato larvale viene ricercato da talpe, cinghiali e uccelli che praticano scavi nel terreno.

TENUTO CONTO che per i gravi danni che può arrecare l'insetto *Popillia japonica* è inserito tra gli organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione compresi nell'allegato II parte B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e s.m.i., di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee;

CONSIDERATO che DD 866/A1703B/2023 del 17/10/2023 la Regione Piemonte, comprendeva anche il Comune di Valenza tra i territori individuati nelle zona focolaio per l'insetto nocivo da quarantena prioritario *Popillia japonica*, assoggettando pertanto le medesime zone a misure di emergenza ai sensi del Decreto 22/01/2018 "Misure di emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman

nel territorio della repubblica Italiana”, consistenti nell’attivazione del monitoraggio dei siti di diffusione passiva;

DATO ATTO che in esito al suddetto monitoraggio effettuato a Valenza da parte dei Tecnici incaricati dalla Regione Piemonte, l’IPLA con nota n. 250/2024 acquisita al protocollo in data 16/07/2024 con n. 15792, comunicava la necessità di effettuare un trattamento urgente adulticida contro la *Popillia japonica* nel sito di diffusione passiva codificato con il n.0543-VLZ, ubicato a Valenza e corrispondente alle due aiuole centrali del piazzale adibito alla sosta dei camper, compreso tra Viale B. Cellini e Strada Mazzucchetto Ceriana;

CONSIDERATO che con DD 80/A1703B/2022 del 3/02/2022 la Regione Piemonte individua gli interventi da eseguire ai sensi del Decreto 22/01/2014, nei siti a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate dall’organismo nocivo denominato *Popillia japonica*;

RILEVATO che la Regione Piemonte con DD 80/A1703B/2022 del 3/02/2022 ha disposto che i Comuni ricadenti nelle zone infestate dalla *Popillia japonica*, provvedano tempestivamente, a seguito della comunicazione di I.P.L.A. S.p.A., ad adottare e diffondere specifica ordinanza contingibile ed urgente di chiusura dei siti a rischio, al fine di eseguire trattamenti insetticidi adulticidi, previa apposizione di idonea cartellonistica informativa;

PRESO ATTO che in applicazione alle disposizioni previste dal punto A.5.6 del Decreto 22/01/2014 inerente l’adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, occorre adottare misure specifiche per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

RAVVISATA pertanto la necessità di realizzare i trattamenti richiesti da IPLA S.p.A. con nota acquisita al protocollo con. 15792 del 16/07/2024, ai sensi del D.Lgs 150/2012 art.15 e del D.M. 22/01/2014 (P.A.N.) punto A.5.6, *dando luogo alla chiusura al pubblico con nastro segnaletico bianco e rosso nell’area ubicata a Valenza nel sito di diffusione passiva codificato con il n.053-VLZ, corrispondente alle due aiuole centrali del piazzale adibito alla sosta dei camper, compreso tra Viale B. Cellini e Strada Mazzucchetto Ceriana, nel seguente periodo:*

dalle ore 06,00 del 22/07/2024 alle ore 18,00 del 24/07/2024 -

da effettuarsi da parte di ditta incaricata e coordinata dai Tecnici dell’I.P.L.A. S.p.A.;

RILEVATA la necessità di disporre di un punto di prelievo dell’acqua per il rifonimento delle autobotti utilizzate per irrorare il Prodotto Fitosanitario che verrà impiegato da I.P.L.A. S.p.A. per la disinfezione adulticida in argomento, la cui scheda tecnica è stata acquisita al protocollo con nota n. 15792 del 16/07/2024 allegata agli atti del fascicolo del presente provvedimento;

VALUTATA la necessità di disporre di misure rivolte alla tutela dell’ambiente dalla *Popillia japonica* (Scarabeo Giapponese) e alla tutela della salute pubblica durante i necessari interventi di

disinfestazione, garantendo la chiusura dell'area interessata per un tempo di rientro pari a 48 ore successive al trattamento fitosanitario che verrà effettuato nel periodo suddetto;

VISTO:

il Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150 *“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*;

il Decreto 22/01/2014 *“Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”*;

la D.D. 344 del 18/05/2016 della Regione Piemonte *“D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le aree a rischio di diffusione passiva ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016”*;

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/10/2016 recante *“Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante”*;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22/01/2018 *“Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana”* ;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1/08/2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco degli organismi nocivi prioritari per l'Unione Europea;

il Decreto Legislativo 2/02/2021, n.19. *“Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*

la D.D. 12/10/2021, n. 872 *“Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte”*;

ORDINA

nelle more delle disposizioni impartite dall'I.P.L.A. con nota acquisita al protocollo in data 16/07/2024 con n. 15792 e per i motivi espressi in premessa:

nel periodo compreso dalle ore 06,00 del 22/07/2024 alle ore 18,00 del 24/07/2024

la chiusura al pubblico transito e sosta, mediante nastro segnaletico bianco e rosso, del sito di diffusione passiva codificato con il n.0543-VLZ da I.P.L.A. S.p.A. ubicato a Valenza e corrispondente alle due aiuole centrali del piazzale adibito alla sosta dei camper, compreso tra Viale B. Cellini e Strada Mazzucchetto Ceriana;

l'affissione nella zona interessata di Avvisi rivolti alla popolazione inerenti gli interventi di disinfestazione in programma che contengano informazioni circa la data del trattamento, la sostanza attiva utilizzata e la durata del divieto di accesso all'area trattata;

AVVERTE

che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite al fine di *prevenire e contrastare* situazioni potenzialmente pregiudizievoli inerenti **la tutela dell'ambiente e della salute pubblica**;

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, al Prefetto di Alessandria, oppure in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione;

che l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è il Settore Urbanistica;

DEMANDA

al **Comando di Polizia Locale di Valenza** la promozione dei provvedimenti viabili conseguenti alla presente Ordinanza inerenti il divieto di parcheggio nel periodo compreso dalle ore 6,00 del 22/07/2024 alle ore 18,00 del 24/07/2024, nonché il controllo dell'osservanza del presente provvedimento, congiuntamente ad altre autorità aventi titolo;

ad **AM+ S.p.A.** l'individuazione del punto di prelievo dell'acqua necessaria per il rifonimento delle autobotti utilizzate per irrorare il Prodotto Fitosanitario che verrà impiegato da I.P.L.A. S.p.A. per la disinfestazione adulticida in argomento;

al **Settore LL.PP. – Ufficio Strade del Comune di Valenza**, la delimitazione dell'area da sottoporre a trattamento adulticida indicata in premessa e meglio specificata nella nota dell'I.P.L.A. S.p.A. acquisita al protocollo in data 16/07/2024 con nota n. 15792;

DISPONE

che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa a:

- **IPLA S.p.A.**
iplaspa@legalmail.it
- **AM+ S.p.A.**
segreteria@ampiu.postecert.it
- **ASL AL - Servizio S.I.S.P.**
aslal@pec.aslal.it
- **Comando di Polizia Locale**
segreteria.poliziale@cert.comune.valenza.al.it
- **Comando Carabinieri di Valenza**
tal27175@pec.carabinieri.it
- **Settore LL.PP. – Ufficio Strade**
lavoripubblici@cert.comune.valenza.al.it

che sia dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Il Sindaco

Maurizio Oddone

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*